

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3083, di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

AUDIZIONE

Camera dei Deputati – Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

8 settembre 2026

INDICE

Premessa.....	2
ESAME DELL'ARTICOLATO	2
1. Pesca e acquacoltura (articolo 24, commi 3 e 4).....	2
2. Superamento degli insediamenti abusivi e lavoro in agricoltura (articolo 8).....	4
3. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (articolo 1, commi 8 e 9)	5

PREMESSA

Confcooperative ringrazia le Commissioni riunite per l'opportunità di offrire il proprio contributo all'esame del decreto-legge n. 144 del 2026. Il provvedimento interviene su una pluralità di ambiti nei quali le imprese aderenti alla Confederazione operano in modo strutturale e, in diversi comparti, maggioritario. La presente memoria si sofferma su tre di essi, scelti per il rilievo che assumono per il sistema cooperativo e per la possibilità di intervenire in sede di conversione: il sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 24, commi 3 e 4; gli interventi per il superamento degli insediamenti abusivi e per le condizioni abitative dei lavoratori stagionali in agricoltura, di cui all'articolo 8; la composizione del nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 1, commi 8 e 9.

ESAME DELL'ARTICOLATO

1. Pesca e acquacoltura (articolo 24, commi 3 e 4)

Con riferimento all'**articolo 24, comma 3**, che dispone un primo incremento di 3 milioni di euro per l'anno 2026 sul capitolo di **spesa corrente** 1476 relativo al **Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura**, Confcooperative ritiene tale misura un segnale importante ma non ancora sufficiente a fronteggiare la drammatica portata delle criticità accumulate dal comparto.

A tal proposito, si richiama la *ratio* originaria e la funzione essenziale dello strumento, così come illustrata in occasione della proposta della norma:

"Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità."

Purtroppo, a partire dal 1° gennaio 2026 il Fondo è rimasto privo di risorse adeguate, non essendo perciò più in grado di assicurare il necessario sostegno in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura per gli eventi calamitosi verificatisi. Ciò sta comportando il blocco degli interventi compensativi relativi agli eventi verificatisi (o in atto) i quali, senza il rifinanziamento di cui discutiamo oggi, non sarebbe possibile liquidare.

Le cooperative e le imprese pesca e di acquacoltura si trovano peraltro oggi a fare i conti con un clima alterato e con crisi ambientali di inaudita gravità. Le analisi pubblicate dal programma di osservazione della Terra dell'Unione europea **Copernicus** e da **CMCC (Centro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici)** confermano che la destabilizzazione climatica è una realtà ormai conclamata.

In questo scenario, si segnala che **la crisi dei molluschi — in particolare nell'Alto Adriatico — risale ormai a due anni fa, lasciando dietro di sé una scia di imprese arrivate a un vero e proprio punto di collasso economico e finanziario**. Analoga sorte sta interessando, in modo sempre più drammatico, le attività di **mitilicoltura**, pesantemente minacciate e compromesse dall'innalzamento anomalo delle temperature marine.

Per non parlare poi di tutte le altre realtà che compongono il variegato mondo della pesca, alle prese con fenomeni che stanno mandando in crisi i programmi di valutazione delle risorse biologiche sin qui utilizzati con il rischio che vengano adottate misure di gestione per proteggere gli *stock* ittici che introducano ulteriori limitazioni alle attività di pesca senza valutare adeguatamente l'impatto di fattori esterni quali, appunto, clima, inquinamento e specie aliene invasive o semplicemente alloctone.

Accanto alle emergenze climatiche ed economiche contingenti, Confcooperative ritiene che sia necessaria una **grande attenzione e un forte presidio istituzionale nell'implementazione del Piano di Ripristino della Natura**, previsto dal **Regolamento (UE) 2024/1991**. È indispensabile che l'applicazione delle nuove normative europee sulla tutela e sul ripristino degli ecosistemi marini avvenga in equilibrio con la salvaguardia delle attività di pesca e di acquacoltura professionale, evitando ulteriori aggravii normativi e produttivi su un settore già stremato, individuando di contro soluzioni in grado di ristorare o, per meglio dire, mitigare, gli effetti di tutto ciò.

Alla luce di quanto sopra esposto, Confcooperative chiede al Parlamento di cogliere l'occasione dell'*iter* di conversione dell'A.C. 3083 per:

- A. rifinanziare in modo strutturale e potenziato** gli strumenti di sostegno per le imprese e le cooperative di pesca e di acquacoltura colpite da emergenze ambientali climatiche e biologiche, prevedendo risorse stabili e adeguate anche nella prossima legge di bilancio: ci riferiamo *in primis* all'**art. 14, decreto legislativo 154/04**, che ha istituito il fondo oggetto di rifinanziamento tramite la norma *de qua agitur*;
- B. garantire la piena operatività e semplificazione** delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni previste dai decreti attuativi del Fondo di solidarietà nazionale, salvaguardando le istanze delle cooperative e delle imprese messe in ginocchio dalla crisi dei molluschi e della mitilicoltura;

- C. rafforzare il tavolo di coordinamento istituzionale** per monitorare e accompagnare correttamente l'implementazione del Piano di Ripristino della Natura (Reg. UE 2024/1991), tutelando la continuità delle attività economiche della pesca e dell'acquacoltura nazionale;
- D. completare il lavoro di riordino dell'obbligo di stipula di polizze assicurative contro rischi catastrofali:** allo scadere dell'ultima proroga contenuta nel decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2026, n. 59, art. 9, comma 6, il patrimonio di beni strumentali delle imprese ittiche (impianti, sale d'asta, magazzini) nonché dell'intero comparto dell'acquacoltura sarà sottoposto a questa nuova incombenza. Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha già chiarito l'esclusione del naviglio da pesca dall'obbligo di assicurazione; senza un intervento *ad hoc*, dal 1° gennaio 2027 tutte le altre tipologie di beni delle imprese del settore saranno interessate da questo obbligo subendo un aumento sproporzionato di costi di gestione (peraltro senza che vi siano oggi compagnie in grado di fornire tali servizi assicurativi) con l'aggravio che quelle che non dovessero riuscire a sottoscrivere le previste polizze assicurative sarebbero condizionate gravemente nell'accesso a forme di sostegno pubblico per gli investimenti e le operazioni in genere.

2. Superamento degli insediamenti abusivi e lavoro in agricoltura (articolo 8)

Confcooperative condivide l'impianto dell'articolo 8, che proroga al 31 dicembre 2030 l'incarico del Commissario straordinario e la durata della struttura per il superamento degli insediamenti abusivi, affidandogli un piano straordinario pluriennale di investimenti per rendere disponibili alloggi dignitosi ai lavoratori stagionali in agricoltura. È apprezzabile, in particolare, il recupero dei progetti esclusi dal finanziamento della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la previsione di misure di sostegno agli investimenti aziendali per soluzioni abitative dignitose, affidate al supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La cooperazione agricola e agroalimentare, che occupa in forma stabile e con applicazione dei contratti collettivi nazionali una parte rilevante della manodopera agricola, ha interesse diretto a che la lotta allo sfruttamento passi anche dalla riqualificazione dell'offerta abitativa.

Alcuni aspetti meritano, a nostro avviso, un chiarimento in sede di conversione. Il primo riguarda il metodo di costruzione del piano. Il comma 2, lettera a), prevede che il piano straordinario sia definito dal Commissario “previa comunicazione” al Tavolo operativo istituito dal decreto-legge n. 119 del 2018, mentre la successiva lettera b) affida allo stesso Commissario il coordinamento degli stakeholder di settore. Poiché il Tavolo è la sede nella quale sono rappresentate le parti sociali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, un suo coinvolgimento anche nella fase di elaborazione del piano ne accrescerebbe l'efficacia e il grado di condivisione. Si suggerisce pertanto di sostituire la formula “previa comunicazione” con “sentito il Tavolo operativo”, assicurando in tale sede la partecipazione delle organizzazioni della cooperazione agroalimentare.

Il secondo riguarda l'ambito delle misure di cui al comma 2, lettera a), numero 2, che la relazione illustrativa affida al supporto di AGEA, escludendo per esse il ruolo di soggetto attuatore di INVITALIA. Il sostegno è riferito agli “investimenti aziendali” finalizzati a soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, formula che dovrebbe comprendere le imprese agricole costituite in forma cooperativa, ma che sembra presupporre l'investimento realizzato dalla singola impresa a beneficio dei lavoratori da essa direttamente impiegati.

Nelle aree a maggiore concentrazione di lavoro stagionale la soluzione praticabile su scala adeguata è invece la struttura realizzata in forma associata o consortile e destinata ai lavoratori occupati presso una pluralità di imprese, che è il modello proprio della cooperazione agroalimentare. Si suggerisce pertanto di chiarire espressamente che le cooperative agricole e agroalimentari e i loro consorzi rientrano tra i beneficiari degli interventi, anche quando l'investimento sia realizzato in forma associata a servizio dei lavoratori impiegati presso le imprese aderenti, e di prevedere che il piano definisca le modalità di gestione degli alloggi e il relativo vincolo di destinazione, dei quali il comma 2, lettera e), già presuppone l'esistenza.

Si segnala infine, per la sua ampiezza, la clausola del comma 3, che consente di provvedere “in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale”. Sarebbe più corretto procedere all'individuazione delle disposizioni derogate, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui le disposizioni derogatorie richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione.

3. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (articolo 1, commi 8 e 9)

I commi 8 e 9 sostituiscono integralmente l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, istituendo presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e facendo cessare dalle funzioni il comitato operante in forza dell'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022 e del decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263986. La relazione illustrativa qualifica l'intervento come ricollocazione della disciplina nella sede propria; in realtà la composizione dell'organo viene per la prima volta definita in norma primaria, e ciò rende la scelta operata non neutrale.

La composizione delineata dal nuovo articolo 8 riconosce tre rappresentanti alle associazioni venatorie nazionali e due alle organizzazioni professionali agricole, mentre non contempla una rappresentanza della cooperazione agroalimentare e delle organizzazioni di produttori. La relazione illustrativa ricorda, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2025, che la sufficiente rappresentatività dell'organo non richiede il coinvolgimento della platea totalitaria dei portatori di interesse: principio pienamente condivisibile, dal quale non pare però

discendere l'esclusione della cooperazione agroalimentare. Essa non rappresenta un interesse ulteriore rispetto a quelli già considerati, ma una delle principali categorie di operatori economici del settore primario, e gli effetti dei danni da fauna selvatica si propagano lungo l'intera filiera, incidendo sulla programmazione dei conferimenti, sulla continuità degli impianti di condizionamento e trasformazione e sui contratti di fornitura. Si suggerisce pertanto di integrare la lettera g) del comma 2 del nuovo articolo 8 della legge n. 157 del 1992, riformulandola nel senso di prevedere rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della cooperazione agroalimentare maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Sul piano del metodo, si osserva che la ridefinizione dell'organo tecnico consultivo della legge n. 157 del 1992 interviene mentre la XIII Commissione della Camera esamina la più ampia riforma della medesima legge nell'ambito dell'A.C. 2984, sulla quale la Confederazione è stata audita lo scorso 14 luglio. Sarebbe preferibile ricondurre la materia a quella sede; ove ciò non fosse possibile, la correzione della composizione in sede di conversione appare imprescindibile.